



Convenzione ai sensi del comma 11 dell'art. 21 D.L. n. 201/2011

tra

Acque del Sud Spa (Partita IVA 08882040721), con sede in Bari in viale Japigia n. 184 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Avv. Luigi Giuseppe Decollanz nominato nella predetta carica giusto Decreto Interministeriale (MASAF e MEF) sottoscritto il 19/22.12.2023, delegato dal Consiglio di Amministrazione, giusto verbale del 26/02/2024, d'ora in poi semplicemente "Società";

e

Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con sede in Foggia al Corso Roma 2 (Codice Fiscale 00345000715) in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. **De Filippo Giuseppe** nominato con nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22.12.2021, autorizzato al presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n..... del 26.11.2024, d'ora in poi semplicemente "Utente";

Premesso che:

- a) il comma 11 dell'art. 21 D.L. n. 201/2011, come successivamente modificato dall'art. 23 comma 2 bis del D.L. n. 44/2023 convertito a sua volta in L. n. 74/2023 stabilisce che *"È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata "Acque del Sud Spa", il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. [...] A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo*





originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. [...]”;

- b) in forza del richiamato disposto normativo il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con Decreto Ministeriale Prot. N.0047683 del 31/01/2024 ha definitivamente trasferito alla società Acque del Sud Spa tutti i contratti di fornitura idrica, oltre che: *“le risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario”* precedentemente in carico ad EIPLI;
- c) la Società Acque del Sud Spa, è stata formalmente costituita in data 1^a gennaio 2024, ed ha per oggetto sociale:
 - 1. la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere idrauliche relative ai bacini interregionali, compresi i serbatoi ed i laghi artificiali, al loro esercizio ed alla loro manutenzione se non attribuiti ad altro soggetto, nonché la manutenzione delle grandi opere idrauliche presenti sui territori delle Regioni italiane ed in particolare di Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, nonché delle altre Regioni interessate allo sviluppo delle risorse idriche dei propri territori;
 - 2. la fornitura all'ingrosso di acqua (risorsa idrica) non trattata, per usi potabili, irrigui e industriali;
 - 3. lo sfruttamento delle infrastrutture idriche per la produzione di energia elettrica;
 - 4. le attività di studi, ricerche e di progettazione connesse con le funzioni ad essa





- attribuite;
5. gli studi e ricerche, anche sperimentali, per il reperimento la raccolta e l'utilizzazione di risorse idriche;
 6. l'elaborazione di interventi organici a carattere interregionale, finalizzati, unitariamente, alla conservazione dell'equilibrio idrogeologico;
 7. la realizzazione, manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche irrigue e di bonifica idraulica.
- d) la società Acque del Sud Spa è divenuta definitivamente operativa a far data dal 01 aprile 2024, ed in pari data si è pertanto perfezionato il trasferimento di funzioni da EIPLI;
- e) in conseguenza di quanto innanzi, la Società Acque del Sud Spa gestisce a partire dal 01 aprile 2024, in continuità con le attività poste in essere nel tempo da parte dell'Eipli, i grandi e principali schemi idrici dell'Italia Meridionale, ovvero: lo Schema Ionico-Sinni, lo Schema Basento-Bradano e lo Schema Ofanto. L'attività della società, quindi, è finalizzata all'approvvigionamento ed alla distribuzione di acqua per usi plurimi (potabile, irriguo ed industriale), attraverso la gestione di otto dighe, di quattro traverse, delle sorgenti del Tara e di centinaia di chilometri di grandi reti di adduzione;
- f) in data 17/06/2024 tutti i soggetti con i quali era in essere in precedenza una fornitura di risorsa idrica in continuità con EIPLI sono stati pertanto invitati ad adeguarsi al richiamato disposto normativo di cui al comma 11 dell'art. 21 DL 201/2011 smi, e per l'effetto a sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura con la società corredato da specifica fideiussione a prima richiesta a garanzia;

Richiamati per quanto di competenza i seguenti atti e provvedimenti:

- l'Accordo di Programma (AdP) del 05/08/1999 sottoscritto tra il Ministero dei Lavori Pubblici, Regione Basilicata e Regione Puglia per la regolamentazione del trasferimento interregionale di risorse idriche tra le due regioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della L. n. 36/1994;
- Il deliberato del Comitato di Coordinamento del suddetto Accordo di Programma che nella seduta del 28/29 aprile 2008 ha stabilito come valore per la tariffa idrica ad uso irriguo un importo pari ad Euro/mc 0,01549;





- le risultanze del citato Accordo di Programma, relativamente alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, sono state recepite dalla L. n. 205 del 30 dicembre 2008 che all'art. 3 comma 4 bis ha stabilito *“Dal 1 gennaio 2009 entrano in vigore, a favore dell'EIPLI, le tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, come determinate, in data 29 aprile 2008, dal comitato di coordinamento ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Per la tariffa irrigua, il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 30 giugno 2009.”*;
- il nuovo Accordo di Programma, pubblicato sul B.U.R. Puglia n.105 del 19.09.2016 e sul B.U.R. Basilicata n.32 del 16.08.2016, per la gestione condivisa delle risorse idriche, sottoscritto tra i Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con validità sino a tutto l'anno 2030, in cui tra l'altro, le parti all'art. 8 hanno sancito che la determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso *“... è definita e aggiornata dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 5, sulla base della metodologia contenuta nelle deliberazioni AEEGSI...”*;

Ritenuto che:

- la richiamata norma di cui al comma 11 dell'art. 21 DL 201/2011 stabilisce che ***“La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012”***;
- Acque del Sud Spa, in ragione di quanto sopra, potrà continuare ad applicare ai propri utenti la tariffa in precedenza stabilita dal richiamato Accordo di Programma solo e non oltre la data di effettiva entrata in vigore delle tariffe che saranno determinate *dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)*;

Dato atto infine che:

- alla data di stipula della presente Convenzione, ai sensi della normativa di legge di cui all'art. 21 c.11 D.L.201/2011 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con





quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012, non ha ancora proceduto a determinare la tariffa da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa, ergo al Consorzio per la Bonifica della Capitanata, e che quindi sino alla determinazione ed entrata in vigore della nuova tariffa troverà applicazione quella irrigua stabilita nella seduta del 28/29 aprile 2008 dal Comitato di Coordinamento ovverosia, per l'uso irriguo, pari ad Euro/mc 0,01549 e recepita dalle parti;

- che al momento della determinazione da parte di ARERA delle tariffe suddette, ed a partire dalla loro entrata in vigore, le stesse sostituiranno *ex lege* le attuali tariffe applicate agli utenti senza necessità di ulteriori formalismi e comunicazioni.

Tutto ciò premesso, Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione tra le parti.

Art. 2 Disciplina per la risorsa idrica ad uso irriguo

1. Acque del Sud Spa ed il Consorzio per la Bonifica della Capitanata convengono, nelle more della determinazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) della tariffa irrigua, di applicare al servizio di fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo, erogato oggi dalla società Acque del Sud Spa ed ogni connesso rapporto le disposizioni di cui agli *Accordi di Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche*, sottoscritti da Regione Puglia, Regione Basilicata e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28-29-30 giugno 2016, anche per la risorsa idrica derivata da schemi-idrici non espressamente menzionati negli stessi Accordi (Schema Ionico-Sinni, lo Schema Basento-Bradano e lo Schema Ofanto).
2. Acque del Sud Spa ed il Consorzio della Capitanata convengono quindi che, sino a quando non sarà resa operativa la nuova tariffa da applicarsi, così come definita da ARERA, la fornitura di risorsa idrica per uso irriguo sarà regolamentata secondo la tariffa di Euro/mc 0,01549, come determinata dal Comitato di Coordinamento in applicazione di quanto convenuto con il richiamato in premessa Accordo di Programma.





3. Al momento della determinazione da parte di ARERA delle tariffe suddette, ed a partire dalla loro entrata in vigore, le stesse sostituiranno ex lege le attuali tariffe applicate ai fornitori senza necessità di ulteriori formalismi e comunicazioni.
4. Le parti pertanto convengono che all'entrata in vigore della nuova tariffa determinata da ARERA la presente Convenzione s'intenderà *ex lege* aggiornata rispetto al valore al m/c relativo alla fornitura di risorsa idrica per uso irriguo erogata da Acque del Sud Spa. e che, in relazione al suddetto valore, il Consorzio della Capitanata provvederà altresì ad integrare l'importo della polizza fideiussoria a prima richiesta di cui all'art. 21 c.11 D.L. 201/2011 e s.m.i. disciplinata dal successivo art. 5 della presente Convenzione.

Art. 3 Disciplina per la determinazione e fatturazione dei quantitativi di risorsa idrica

1. Acque del Sud Spa ed il Consorzio della Capitanata convengono che i quantitativi di risorsa idrica oggetto di fatturazione verranno definiti mediante report mensili dei quantitativi erogati. A tal fine le parti si danno atto, e per quanto occorrer possono espressamente convengono, che l'acqua erogata da Acque del Sud in favore del Consorzio di Capitanata (in relazione alla quale è dunque dovuto il pagamento del corrispettivo sulla base della tariffa come determinata ai sensi della presente convenzione) è esclusivamente quella risultante al MISURATORE come proveniente dalla Diga di Conza e dalla Diga del Saetta, al netto quindi delle fluenze naturali e dei deflussi provenienti dalla Diga di Osento (gestita dal Consorzio).
2. Congiuntamente le parti si impegnano, laddove necessario, a migliorare la qualità delle misurazioni mediante reciproche e costanti comunicazioni, ovvero mediante installazione di sempre più evoluti e moderni sistemi di misurazione.
3. Nel caso in cui sorga l'esigenza di effettuare sugli impianti interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che necessitino la momentanea interruzione del servizio idrico, questa sarà disposta, ove possibile, solo a seguito di congruo preavviso nei confronti del Consorzio.
4. Le parti convengono che, a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sulla base dei quantitativi di risorsa idrica erogata, Acque del Sud Spa emetterà mensilmente apposita fattura, il cui pagamento dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione.





Le parti convengono altresì che i quantitativi di risorsa idrica erogata dalla Società antecedentemente alla stipula della presente convenzione saranno oggetto di emissione di apposita fattura in ordine alle pregresse mensilità.

5. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza di cui al punto che precede senza l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto da parte dell'Utente, Acque del Sud Spa procederà all'escussione della polizza fideiussoria posta a garanzia della presente Convenzione senza necessità di preventiva comunicazione.
6. Successivamente alla escussione della garanzia a prima richiesta l'utente dovrà entro i successivi 30 (trenta) giorni integrare la precedente fideiussione o produrre una nuova fideiussione a prima richiesta a pena di sospensione dell'erogazione della risorsa idrica.
7. In caso di sospensione dell'erogazione della risorsa idrica per morosità ovvero per mancata produzione della garanzia a prima richiesta nessun addebito potrà essere mosso ad Acque del Sud Spa relativamente ai disservizi agli utenti che tale sospensione potrebbe comportare.
8. Tutti i termini contenuti nel presente contratto di fornitura sono da considerarsi perentori e non soggetti a proroga.

Art. 4 -Regime IVA

La fornitura di acqua grezza ad uso irriguo oggetto della presente Convenzione sarà assoggettata all'imposta IVA (se dovuta) pari al 10% dell'imponibile, secondo l'art. n. 81 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633. La tipologia dell'imposta dovrà essere definita secondo i regimi IVA a esigibilità immediata o ad esigibilità split-payment secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 5-Garanzia a prima richiesta

1. In sede di stipula della presente Convenzione, le parti danno rispettivamente atto che a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui alla Convenzione, il Consorzio della Capitanata ha fornito, ai sensi dell'art. 21 c.10 e 11 del D.L. 201/2011 così come richiesto da Acque del Sud Spa, garanzia fideiussoria a prima richiesta di Euro 20.000,00 a mezzo polizza fidejussoria n.2127977 rilasciata da REVON INSURANCE SPA in data 20.10.2024, per la durata di un anno ovverosia sino al 30.10.2025.





2. L'importo oggetto di garanzia richiesto e fornito pari ad Euro 20.000,00, potrà essere unilateralmente rideterminato e richiesto da Acque del Sud Spa in forza della nuova definizione della tariffa da parte di ARERA o in ragione di eventuali mutamenti, in eccesso o in difetto, dei volumi idrici erogati intervenuti nell'ultimo esercizio sociale.
3. Nel caso in cui la garanzia giunga a scadenza, l'utente dovrà procedere a rinnovarla entro 30 (trenta) giorni dalla effettiva scadenza a pena di sospensione dell'erogazione della risorsa idrica, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 punto 7 che precede.
4. Nel caso in cui la garanzia risulti escussa (parzialmente/totalmente) per inadempimento dei pagamenti delle fatture, l'utente
5. è tenuto al reintegro della garanzia sino alla concorrenza dell'importo originario richiesto a pena di sospensione dell'erogazione della risorsa idrica, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 punto 7 che precede.

Art. 6- Controversie e foro competente

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente controversia, le parti determinano la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Bari.

Art. 7- Spese

Alla presente Convenzione si applica la normativa di cui al DPR n. 642/1972 relativa alla esenzione dall'imposta di bollo. Le Parti firmatarie convengono che la presente Convenzione è soggetto a registrazione solo in caso di uso, con spese a carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione redatta consta di n. ____ (____) pagine e viene sottoscritta digitalmente ai sensi di legge.

Bari, li xx/xx/2024

Acque del Sud Spa

Consorzio della Capitanata



+39 080 5413111



acquedelsudspa@pec.giuffre.it
www.acquedelsudspa.it



Acque del Sud S.p.A.
Viale Japigia 184 - 70126 Bari (Ba)



Il Presidente del CdA	Il Legale Rappresentante
<i>Avv. Luigi Giuseppe Decollanz</i>	<i>Dott. Giuseppe De Filippo</i>

APPROVAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C., DI CUI ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI AFFERENT LA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI RISORSA IDRICA AD USO IRRIGUO

Con riferimento alla Convenzione, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata in persona del Legale Rappresentante,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

- **art. 3 commi 5, 6, 7, 8** rubricato “*Disciplina per la determinazione e fatturazione dei quantitativi di risorsa idrica*”.
- **art. 5 commi 3, 4** rubricato “*Garanzia a prima richiesta*”.

Bari, li xx/xx/2024

Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata
Il Legale Rappresentante
<i>Dott. Giuseppe De Filippo</i>

